

LA QUARANTENA IMPOSTA DAL COVID NON VIOLA LA LIBERTÀ PERSONALE: LA DECISIONE DELLA CONSULTA

a cura di Ottavia Murro



[Sentenza](#)

La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 127 depositata il 26 maggio 2022 - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria. Più nel dettaglio, si è statuito che l'obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non

uscire dalla propria abitazione o dimora, **non restringe la libertà personale**, inanzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia. Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione.

Riportiamo di seguito il **Comunicato stampa**.

La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13). Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l'applicazione della misura obbligatoria dell'isolamento, o il suo mantenimento, permette l'uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente.

È un passaggio della motivazione della sentenza n. 127 depositata oggi (redattore Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l'incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell'autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19 (si veda il comunicato stampa dell'8 aprile 2022).

Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale (articolo 1, sesto comma, e 2, terzo comma, del dl n. 33 del 2020, convertito nella legge n. 74 del 2020), perché non prevede che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cd riserva di giurisdizione. La censura non è stata accolta. La Corte ha anche escluso che la misura dell'isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l'impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta

valutazioni sulla responsabilità personale.

Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l'isolamento consegua a un provvedimento dell'autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Anzi. Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.